

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVASCA

Piano per l'Inclusione Alunni con Bisogni Educativi Speciali

Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e alunni con fragilità di diversa natura), significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, senza discriminazione alcuna; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico.

In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, nonché un impegno di promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di un'organizzazione educativa e didattica personalizzata.

È necessario che la scuola conosca le reali capacità cognitive del singolo alunno, i suoi punti di forza, le sue potenzialità e su di essi elabori concreti progetti di lavoro.

Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, le difficoltà connesse alle diverse disabilità e ai DSA si ripercuotono principalmente sull'apprendimento e sullo sviluppo delle competenze. Quando ciò non è adeguatamente riconosciuto, considerato e trattato in ambito scolastico, causa anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione dell'identità, della stima di sé, delle relazioni con i pari.

L'I.C. di Cervasca si propone di potenziare la cultura dell'inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali.

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l'apprendimento e la partecipazione sociale attraverso l'utilizzo di facilitatori e l'analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali.

Il Protocollo è rivolto agli alunni che necessitano di una speciale attenzione in riferimento al profilo dei disturbi evolutivi specifici e a quello dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. Intende, dunque, definire i compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, tracciando le linee delle possibili fasi di accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento. Questo protocollo costituisce uno strumento di lavoro e, pertanto, verrà integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate, delle criticità emerse, delle risorse individuate.

Più in generale, esso si propone di:

- definire pratiche condivise da tutto il personale all'interno del nostro Istituto;
- facilitare l'ingresso a scuola degli studenti e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
- promuovere e incrementare qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia e interlocutori esterni (Comune, ASL, Provincia, cooperative, Enti di formazione, centri autorizzati).

Naturalmente ogni docente, di fronte alle problematiche degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con la propria sensibilità e competenza saprà individuare il contenuto e i tempi opportuni per una adeguata relazione educativa.

Nella direttiva del 27 dicembre 2012, si legge:

"[...] ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta."

Si tratta, dunque, di quegli studenti che per diversi motivi necessitano da parte della scuola di una risposta personalizzata (ovvero adeguata ai bisogni espressi). Richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003, quindi, la scuola riconosce a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento. Si fa notare che gli studenti che necessitano di bisogni educativi speciali dovranno essere individuati sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

È utile tenere presente che il concetto di bisogno educativo speciale riflette una macrocategoria che comprende al suo interno un panorama di bisogni molto ampio. Per i fini del nostro protocollo di inclusione, è possibile distinguere quattro grandi profili di alunni con bisogni educativi speciali:

1. **Disabilità** - (Legge n. 104 del 5.2.1992):
In questo profilo sono considerati tutti gli alunni con certificazione clinica, vale a dire tutti coloro che presentano una disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (ritardo mentale, disturbi generalizzati dello sviluppo, altre gravi patologie della struttura e della funzione corporea);
2. **Disturbi evolutivi specifici di apprendimento (D.S.A.)** - (Legge n. 170 del 8.10.2010, Linee Guida D.M. 12.7.2011):
Si tratta di quei disturbi specifici di apprendimento di natura neurobiologica che alunni con intelligenza e caratteristiche psicofisiche nella norma possono mostrare in quelle abilità specifiche degli apprendimenti scolastici, quali la lettura (cd dislessia), la scrittura (cd disortografia e disgrafia) o il calcolo (cd discalculia);
3. **Disturbi evolutivi specifici (Altra Tipologia)** - (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012):
Poiché la legge 170/2010 considera solo i profili di cui alla lettera b), ora con la Direttiva del 2012 è possibile la presa in carico di altre tipologie di disturbi evolutivi specifici, quali disturbi specifici del linguaggio; deficit delle abilità non verbali (disturbi della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non verbale); deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (DDAI, o secondo formula inglese ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder); disturbi dello spettro autistico lieve (non compreso nelle casistiche previste dalla legge 104/92); funzionamento intellettivo limite (o borderline) che può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.
4. **Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale** - (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012):
Si tratta sicuramente di un'area molto ampia ed eterogenea, nella quale sono compresi tutti quegli alunni che presentano difficoltà in ambito emozionale, psico affettivo, comportamentale, motivazionale, oppure legate a complessi vissuti di ordine psicofisico, familiare, socio economico o linguistico-culturale. Si basa su una

visione globale della persona con riferimento al modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (International Classification of Functioning, Disability and Health) fondata sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto (ambientali e personali), come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002).

Norme primarie di riferimento per tutte le iniziative che la scuola ha finora intrapreso sono state la L. 104/1992 per la disabilità, la L. 170/2010 e successive integrazioni per gli alunni con DSA, e sul tema della personalizzazione la L. 53/2003. È fondamentale ora sottolineare che in merito all'adozione di strategie di intervento per i BES, nella Direttiva si legge che: *"Un approccio educativo, non meramente clinico, dovrebbe dar modo di individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva e accogliente, senza bisogno di ulteriori precisazioni di carattere normativo. Al riguardo, la legge 53/2003 e la legge 170/2010 costituiscono norme primarie di riferimento cui ispirarsi per le iniziative da intraprendere con questi casi."* (Direttiva, pag. 2) E ancora che: *"Le scuole, con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida."* (Direttiva, pag. 3)

La Direttiva sposta dunque definitivamente l'attenzione dalle procedure di certificazione all'analisi dei bisogni di ciascuno studente ed estende in modo definitivo a tutti gli studenti in difficoltà il diritto, e quindi il dovere per tutti i docenti, alla personalizzazione dell'apprendimento, anche attraverso il diritto ad usufruire di misure dispensative e strumenti compensativi, nella prospettiva di una presa in carico complessiva ed inclusiva di tutti gli alunni.

L'attenzione agli alunni con BES non ha lo scopo di favorire improprie facilitazioni ma di rimuovere quanto ostacola i percorsi di apprendimento e questo non genera un livellamento degli apprendimenti ma una modulazione degli stessi sulle potenzialità di ciascuno, nell'ottica di una scuola più equa e più inclusiva.

Tali problematiche, certificate da uno o più specialisti, documentate dalla famiglia o semplicemente rilevate dalla scuola, devono trovare risposte adeguate e articolate, devono essere al centro dell'attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia.

Ciò è possibile attraverso una osservazione e una lettura attenta dei segni di disagio, un dialogo con la famiglia ma, soprattutto, offrendo idonee e personalizzate risposte, nell'intento di favorire pienamente l'inclusione di tutti gli alunni e il loro successo formativo. Lo strumento privilegiato è rappresentato dal percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ciascun docente e tutti i docenti del consiglio di classe sono chiamati ad elaborare. Si tratta di uno strumento di lavoro con la funzione di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee. In particolare, in merito alla collaborazione della famiglia dello studente con bisogni educativi speciali, la Circolare specifica che:

"È necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe [...] dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente Scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte

della famiglia." (Circolare, pag. 2)

Si tenga presente che la famiglia potrebbe anche decidere di non consegnare alla scuola la certificazione di disabilità, la diagnosi di disturbo specifico, eventuale documentazione clinica di altri disturbi dell'apprendimento, o ancora, ogni altra documentazione idonea riferita alle situazioni di svantaggio. Inoltre, la famiglia potrebbe anche rifiutare l'adozione di un piano didattico personalizzato. Qualora dovessero presentarsi situazioni di questo tipo, sarà opportuno chiedere alla famiglia un nuovo incontro e, in caso di esito non positivo sull'adozione di un piano didattico personalizzato, potrebbe rendersi necessario richiedere alla famiglia di presentare una dichiarazione scritta di tale rifiuto, per assumersi la responsabilità di un eventuale insuccesso formativo del figlio.

In ogni caso, la mancata adesione della famiglia all'adozione di un PDP, non solleva i docenti dall'attuazione del diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, in quanto la Direttiva Ministeriale richiama espressamente i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella Legge 53/2003.

Infine, come esplicita ancora la Direttiva, il delicato e importante compito di presa in carico degli alunni con BES riguarda tutta la comunità educante e richiede un approfondimento e un accrescimento delle competenze specifiche di docenti, dirigenti scolastici, e dell'intera comunità scolastica.

Alcune precisazioni in merito alla documentazione clinica essenziale e necessaria per i vari profili di bisogni educativi speciali, affinché essa sia conforme alla normativa vigente.

Per il profilo della disabilità (Legge n. 104 del 5.2.1992), la documentazione clinica essenziale comprende:

- 1) Verbale di Accertamento della situazione di disabilità**
- 2) Diagnosi Funzionale**
- 3) Profilo Dinamico Funzionale**
- 4) Piano Educativo Individualizzato**

Per il profilo dei disturbi evolutivi specifici (Legge n. 170 del 8.10.2010, Linee Guida DM 12.7.2011) e altra tipologia di disturbi evolutivi specifici (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012), la documentazione essenziale comprende:

1) **Certificazione di DSA contenente la relazione clinica** che includa la codifica diagnostica, il percorso di valutazione effettuato, le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l'indicazione dei test e dei punteggi ottenuti. Tale documentazione può essere rilasciata da strutture pubbliche (NPI) e private accreditate.

2) **Piano Didattico Personalizzato.**

Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una certificazione di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda, di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe riscontri, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Si evidenzia la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono (C.M. 8/2013).

Si precisa che, secondo la giurisprudenza amministrativa, *"se anche il tempo per introdurre strumenti compensativi o dispensativi è limitato per tardiva presentazione della certificazione, è invece possibile effettuare al momento degli scrutini finali una ponderazione dei risultati scolastici dell'alunno per escludere dai giudizi di insufficienza la componente dovuta alla mancata correzione della specifica difficoltà penalizzante. Questa operazione comporta un intervento retroattivo sui voti delle prove svolte successivamente alla data del certificato medico (ossia dal momento in cui vi è la certezza medico-legale del DSA); tuttavia è l'unico modo per garantire in concreto il diritto all'istruzione come definito dall'art. 2 della legge 170/2010"*.

Per quanto riguarda gli **altri BES non certificati** (svantaggio socio-economico, linguistico, culturale) non è prevista alcuna documentazione clinica (certificazione o diagnosi), ma è opportuno fare riferimento al concetto di segnalazione (formale o informale), distinguendo tra le diverse condizioni di svantaggio:

- 1) **svantaggio socio-economico**, potrebbe trattarsi anche di alunni seguiti dai servizi sociali. La documentazione essenziale può comprendere la segnalazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, la segnalazione della famiglia, le considerazioni psico-pedagogiche e didattiche del Consiglio di classe.
- 2) **Svantaggio linguistico e culturale**, generalmente si tratta di alunni stranieri arrivati in Italia e che non hanno ancora acquisito le adeguate competenze linguistiche. In questi casi, l'alunno potrebbe partecipare ad iniziative di

alfabetizzazione linguistica organizzate dalla scuola o da enti accreditati.

Anche per tali alunni viene predisposto il **PDP** (Piano Didattico Personalizzato), redatto dal Consiglio di Classe, che formalizza il percorso di personalizzazione e gli strumenti didattici da adottare.

Per quanto riguarda la **valutazione**, il 19 agosto 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti: all'art. 1, comma 3, si legge:

"(...) La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, (...)"

In pratica essa dovrebbe servire all'alunno a capire cosa sa e cosa può migliorare, essere informativa e formativa, per raggiungere il successo formativo, quindi è parte integrante del processo di apprendimento.

Per quanto concerne gli **studenti con DSA**, all'art. 10 "Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)" si legge:

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati (...) gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove."

La legge 170/2010, all'art. 5, comma 4, assicura che:

"Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'Università nonché gli esami universitari."

Anche la valutazione degli alunni con BES deve essere personalizzata in base a quanto previsto nel PDP o nel PEI.

In merito alla personalizzazione delle modalità di verifica, queste possono essere somministrate adottando alcuni opportuni e adeguati accorgimenti:

- **prevedere la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione di un compito;**
- **ridurre quantitativamente le consegne;**
- **strutturare le prove;**
- **programmare gli impegni;**
- **permettere l'utilizzo degli strumenti compensativi.**

A tale proposito, la Circolare Ministeriale del 2013 fa riferimento ai livelli minimi attesi:

"In questa ottica, il Piano Didattico Personalizzato è lo strumento in cui si potranno includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale."

La valutazione deve, dunque, essere effettuata in base ai progressi acquisiti, all'impegno, alle conoscenze apprese e alle strategie utilizzate, tenendo conto del contributo che

l'alunno ha dato e del percorso effettuato.

Ogni strategia deve tendere ad una **valutazione inclusiva**. Il filo conduttore che deve guidare l'azione della scuola deve essere quello del diritto all'apprendimento di tutti gli alunni. L'esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula.

Indicazioni per l'esame conclusivo del I ciclo:

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo prevede tre prove scritte (italiano, matematica, un'unica prova per le due lingue straniere) e un colloquio. Tali prove sono messe a punto dalla Commissione.

Gli alunni con disabilità potranno sostenere prove equipollenti o differenziate e avvalersi delle misure compensative e dispensative utilizzate durante l'anno scolastico. Le prove differenziate sulla base del PEI varranno per l'ottenimento del diploma di Istruzione di Scuola Secondaria di Primo Grado.

Tra questi alunni, coloro i quali non si presenteranno all'esame, otterranno un **attestato di credito formativo (non il diploma)** che varrà comunque per l'iscrizione al successivo grado di istruzione o alla formazione professionale. Tali alunni non potranno essere nuovamente iscritti alla classe terza della scuola secondaria di primo grado.

Gli alunni con DSA potranno avvalersi delle misure compensative e dispensative utilizzate durante l'anno scolastico e di quindici minuti aggiuntivi per lo svolgimento di ogni prova scritta.

Per quanto riguarda le **lingue straniere**, i ragazzi avranno a disposizione anche il file audio dei testi e, nel caso fossero dispensati dallo svolgimento della prova scritta, questa sarà sostituita da modalità di accertamento orali messe a punto dalla sottocommissione e ciò avrà valore ai fini del superamento dell'esame.

Gli alunni con DSA in condizione di particolare gravità, anche in presenza di comorbilità certificate, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di classe, potranno essere completamente esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e per loro verrà predisposto un percorso didattico differenziato.

Protocollo di inserimento scolastico alunno con BES (Disabilità)

FASI	TEMPI	ATTIVITÀ e COMPITI
Fase preparatoria	Entro il termine stabilito dalle norme ministeriali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nell'ambito delle attività di Orientamento, l'alunno insieme alla famiglia può visitare la scuola e avere un primo contatto conoscitivo. 2. La famiglia procede all'iscrizione dell'alunno secondo la normativa vigente. 3. La famiglia e la scuola di provenienza devono far pervenire alla segreteria didattica la documentazione idonea ad attestare la situazione di BES, redatta ai sensi della normativa vigente.
Accoglienza Condivisione	Settembre Ottobre	<ol style="list-style-type: none"> 4. Il Dirigente Scolastico riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo riservato e la condivide con il Consiglio di Classe e il referente del sostegno. 5. Contestualmente, la segreteria didattica comunica al coordinatore di classe la possibilità di visionare le certificazioni degli alunni con disabilità neo-iscritti. 6. Nel mese di settembre vengono predisposti i GLO per la raccolta di informazioni diagnostiche, metodologiche, di studio, e del background dello studente. 7. Da quanto desumibile dalla documentazione presentata, si organizzano attività finalizzate ad un positivo inserimento nella scuola. 8. Sulla base della documentazione personale dell'alunno e delle informazioni raccolte, si procede alla stesura del PEI e alla conseguente condivisione con la famiglia. 9. Il Docente di sostegno prende contatto con la famiglia per attivare un rapporto comunicativo diretto: in tale contesto il Docente e la famiglia possono valutare l'opportunità di incontrare durante l'anno gli operatori ASL o gli specialisti privati che hanno in carico l'alunno.
	Gennaio- Febbraio	<ol style="list-style-type: none"> 10. Valutazione intermedia del PEI 11. Stesura del documento di valutazione che può essere personalizzato sulla base del PEI e della gravità della disabilità.
Valutazione del Periodo	Aprile Maggio	<ol style="list-style-type: none"> 12. GLI 13. Valutazione finale del PEI 14. Stesura del documento di valutazione che può essere personalizzato sulla base del PEI e della gravità della disabilità.

Protocollo di inserimento scolastico alunno con BES (DSA)

FASI	TEMPI	ATTIVITÀ e COMPITI
Fase preparatoria	Entro il termine stabilito dalle norme ministeriali	<ol style="list-style-type: none"> 1. La famiglia procede all'iscrizione dell'alunno secondo la normativa vigente. 2. La famiglia e la scuola di provenienza devono far pervenire alla segreteria didattica la documentazione idonea ad attestare la situazione di BES, redatta ai sensi della normativa vigente.
Accoglienza	Settembre Ottobre	<ol style="list-style-type: none"> 3. La segreteria didattica riceve la certificazione consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo riservato e la condivide con il Coordinatore di classe. 4. Il Consiglio di Classe, visionata la documentazione di cui sopra, procede alla stesura del PDP. 5. I docenti della classe, sulla base di quanto desumibile dalla documentazione presentata, organizzano attività finalizzate ad un positivo inserimento nella scuola. In particolare, nell'ambito delle attività finalizzate all'accertamento del possesso dei prerequisiti (test d'ingresso), predispongono verifiche adeguate al disturbo evidenziato nella certificazione (ivi incluse le misure compensative/dispensative indicate). Analoghe misure compensative/dispensative dovranno essere adottate per lo svolgimento delle ordinarie verifiche, scritte e orali. 6. Il Coordinatore di classe, in accordo con la famiglia, può valutare l'opportunità di incontrare gli operatori ASL o gli specialisti privati che hanno rilasciato la documentazione (certificazione).
Pianificazione	Novembre	<ol style="list-style-type: none"> 7. Entro il 29/11 vengono predisposti incontri tra la famiglia e il Coordinatore di classe/ i componenti del modulo per condividere la compilazione del PDP e firmarlo. 8. Il PDP viene posto alla firma della Dirigente.
Trasparenza	Durante l'anno scolastico	<p>Ciascun docente è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto stabilito nel PDP, sia per quanto riguarda la somministrazione delle prove scritte e orali sia per quanto concerne la loro valutazione.</p> <p>Il Coordinatore di classe informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES, della loro presenza e del PDP adottato.</p>
Valutazione del Periodo	Gennaio Giugno	<p>Nel corso dei Consigli di Classe, il Coordinatore di classe avrà cura di verificare, insieme agli altri docenti, l'adeguatezza del PDP, valutando l'opportunità, se necessaria, di eventuali modifiche e integrazioni migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.</p>

Protocollo di inserimento scolastico alunno con BES (non in possesso di certificazione, diagnosi o altra idonea documentazione)

FASI	TEMPI	ATTIVITÀ e COMPITI
Fase preparatoria	Durante l'anno scolastico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di classe rileva la presenza dell'alunno con Bisogni Educativi Speciali e documenta la propria osservazione. 2. Il Consiglio di Classe, prende contatto con la famiglia allo scopo di informarla delle difficoltà rilevate, raccogliere ulteriori informazioni ed eventualmente suggerire l'avvio di un iter diagnostico. 3. Il Coordinatore di classe propone alla famiglia l'adozione di un PDP, nel quale confluiranno tutti i dati utili, eventualmente compresi quelli di carattere sanitario. La famiglia autorizza/non autorizza l'adozione del PDP.
Pianificazione	Durante l'anno scolastico	<ol style="list-style-type: none"> 4. Il Consiglio di Classe, sulla base dei colloqui avuti con la famiglia e delle osservazioni ricevute dai docenti, redige un Piano Didattico Personalizzato che viene comunicato e condiviso con la famiglia. 5. Il PDP viene sottoposto alla firma del Dirigente Scolastico.
Trasparenza	Durante l'anno scolastico	<ol style="list-style-type: none"> 6. Ciascun docente è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto stabilito nel PDP, sia per quanto riguarda la somministrazione delle prove scritte e orali sia per quanto concerne la loro valutazione. 7. Il Coordinatore di Classe informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES della loro presenza e del PDP adottato.
Valutazione del periodo	Gennaio Giugno	Nel corso dei Consigli di classe, il Coordinatore di classe avrà cura di verificare insieme agli altri docenti l'adeguatezza del PDP, valutando l'opportunità, se necessaria, di eventuali modifiche e integrazioni migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi e le linee guida ministeriali concernenti i bisogni educativi speciali e la personalizzazione dell'apprendimento, sono:

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59".
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale".
- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, MIUR, 2006.
- DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
- Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, MIUR, 2009.
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di Disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".
- Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, Decreto attuativo della Legge n.170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.
- Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".
- Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative".
- Nota MIUR n. 2563 del 22.11.2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013-2014 – Chiarimenti".